

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 25/2009

del 17 marzo 2009

## che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 60/2008 del 6 giugno 2008 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2008/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, recante deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2008/83/CE della Commissione, del 13 agosto 2008, che modifica la direttiva 2003/91/CE che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di ortaggi <sup>(3)</sup>.
- (4) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2008/462/CE della Commissione, del 16 giugno 2008, che esonera Bulgaria, Slovacchia e Regno Unito da taluni obblighi in materia di applicazione della direttiva 66/401/CEE del Consiglio per quanto riguarda la specie *Galega orientalis* Lam. <sup>(4)</sup>.
- (5) La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

## Articolo 1

Il capitolo III dell'allegato I dell'accordo è modificato nel modo seguente:

- 1) al punto 15 (direttiva 2003/91/CE della Commissione) della parte 1 viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32008 L 0083**: direttiva 2008/83/CE della Commissione, del 13 agosto 2008 (GU L 219 del 14.8.2008, pag. 55).»;

- 2) al punto 51 (decisione 2007/853/CE della Commissione) della parte 2 viene aggiunto il seguente punto:

«52. **32008 L 0062**: direttiva 2008/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, recante deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà (GU L 162 del 21.6.2008, pag. 13).»;

<sup>(1)</sup> GU L 257 del 25.9.2008, pag. 19.

<sup>(2)</sup> GU L 162 del 21.6.2008, pag. 13.

<sup>(3)</sup> GU L 219 del 14.8.2008, pag. 55.

<sup>(4)</sup> GU L 160 del 19.6.2008, pag. 33.

3) sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», dopo il punto 77 (decisione 2007/321/CE della Commissione) è inserito il punto seguente:

«78. **32008 D 0462**: decisione 2008/462/CE della Commissione, del 16 giugno 2008, che esonera Bulgaria, Slovacchia e Regno Unito da taluni obblighi in materia di applicazione della direttiva 66/401/CEE del Consiglio per quanto riguarda la specie *Galega orientalis* Lam. (GU L 160 del 19.6.2008, pag. 33).»

#### Articolo 2

I testi delle direttive 2008/62/CE e 2008/83/CE e della decisione 2008/462/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

#### Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 18 marzo 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (\*).

#### Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2009.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.